

COSTA DEI TRAVOCCHI



COMUNI
di
SAN VITO CHI ETINO
ROCCA SAN GIOVANNI
FOSSACESIA
TORINO DI SANGRO

REGOLAMENTO dei TRAVOCCHI AD USO PESCA-TURISMO

(comma 7 art. 1 della L.R. n°13 del 11.09.2009)



Approvato dal Consiglio Comunale di San Vito Chetino del delibera n°...

Approvato dal Consiglio Comunale di Rocca San Giovanni del delibera n°...

Approvato dal Consiglio Comunale di Fossacesia del 19.3.2010 delibera n° 15

Approvato dal Consiglio Comunale di Torino di Sangro del delibera n°...

Le parti in rosso sottolineate sono gli emendamenti approvati dal Consiglio Comunale di Fossacesia nella seduta del 19.03.2010.



15 marzo 2010



INDICE

TITOLO I : ASPETTI GENERALI.....	3
Art. 1 - PREMESSE.....	3
Art. 2 - FINALITÀ.....	3
TITOLO II : LEGISLAZIONE	5
Art. 3 - NORME SOVRAORDINATE.....	5
Art. 4 - LEGISLAZIONE REGIONALE	5
TITOLO III : TIPOLOGIA COSTRUTTIVA DEI TRAVOCCHI.....	7
Art. 5 - PREMESSE.....	7
Art. 6 - INVARIANTI TECNOLOGICHE.....	7
Passerella	7
Piano di pesca.....	8
Sistema pescante.....	8
TITOLO IV : DEFINIZIONI.....	9
Art. 7 - TERMINOLOGIA.....	9
Art. 8 - INDIVIDUAZIONE DEI TRAVOCCHI	9
Art. 9 - FUNZIONI CONSENTITE E FUNZIONI OBBLIGATORIE.....	10
TITOLO V : PROCEDIMENTI	11
Art. 10 - DISCIPLINA AUTORIZZATIVA.....	11
Art. 11 - DEFINIZIONE INTERVENTI	11
Art. 12 - ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA	12
Art. 13 - INTERVENTI ESEGUIBILI CON DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ (D.I.A.).....	13
Art. 14 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE.....	13
Art. 15 - PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA	13
Art. 16 - INTERVENTI EDILIZI AVENTI AD OGGETTO BENI AMBIENTALI	14
Art. 17 - COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI.....	15
Art. 18 - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI.....	15
Art.19 - DIFFORMITA' EDILIZIE	16
Art.20 - VARIANTI EDILIZIE.....	16
Art. 21 - CERTIFICATO DI AGIBILITÀ	17
Art 22 - PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ	17
Art. 23 - RINNOVO ANNUALE AGIBILITÀ	18
Art. 24 - DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ.....	19





TITOLO I : ASPETTI GENERALI

Art. 1 - PREMESSE

La costa teatina è caratterizzata dalla diffusione di mirabili macchine da pesca chiamate "travocchi" che rappresentano una singolare forma insediativa elementare di ortolani-pescatori, storicamente impiegati per usi tradizionali legati alla piccola pesca, alla coltivazione di orti, seminativi arborati e vigneti.

Il sistema di queste macchine da pesca, costituisce oggi una componente fondamentale del paesaggio, la cui specificità e la necessità della sua organica valorizzazione vengono compiutamente riconosciute nel **Quadro di Riferimento Regionale** (Q.R.R.), che assegna al litorale tra la foce del Foro e quella del Trigno un alto valore ambientale e turistico, tale da far accostare l'area al sistema delle aree protette interne, come "**un vero e proprio parco territoriale**", secondo una serie di precise e cogenti indicazioni tra le quali emerge l'articolazione di percorsi longitudinali pedonabili, ciclabili ed equestri.

La **Via Verde**, da realizzarsi sulle aree dell'ex tracciato ferroviario, nel tratto compreso tra Ortona a Vasto marina, unitamente agli ambiti di testata costituiti da Francavilla al mare e San Salvo, sarà utilizzata come percorso ciclo-pedonale naturalistico di infrastruttura del **parco territoriale** che "contiene" anche il sistema dei travocchi.

I Comuni di San Vito Chetino, Rocca San Giovanni, Fossacesia e Torino di Sangro, ritengono che i travocchi siano elementi identitari di eccellenza del paesaggio costiero, dalle **esigenze iconografiche da tutelare** perchè posti alla base dei valori delle proprie comunità, ma anche manufatti da inserire nell'offerta turistica in quanto capaci di esprimere potenzialità di supporto all'intero territorio.

Il termine "trabocco" usato nel presente regolamento è da intendersi come "travocco", ai sensi del comma 1, art. 3 della L.R. n°13/2009";

Art. 2 - FINALITÀ

1. La caratterizzazione della funzione turistica è definita dalla **L.R. n°13 del**





11.09.2009 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 71/2001 (Rifinanziamento della L.R. n.93/1994 concernente : Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabocchi della costa teatina)”, la quale prevede la possibilità di attività di ristorazione con uso di prodotto ittico dello stesso travocco ovvero di pesca locale del Mare Adriatico.

2. L'iter amministrativo per i travocchi sui quali si intende esercitare l'attività stagionale della pesca-turismo (ristorazione), prevede titoli abilitativi (il Permesso di Costruire, o la Denuncia di Inizio Attività) ed il Certificato di Agibilità ed è posto dalla L.R. n°13 del 11.09.2009, in capo al D.P.R. 380/01 s.m.i..
3. I travocchi, per il valore simbolico-storico-culturale, dovranno rispondere
 1. alle esigenze iconografiche di tutela della loro storia nel pieno rispetto delle loro **caratteristiche materiche, tecnologiche;**
 2. **alle esigenze della collettività di preservarne e diffonderne il carattere identitario territoriale anche attraverso manifestazioni pubbliche da svolgersi avendo come polarità di riferimento i travocchi stessi.**
 3. **alle esigenze di manutenzione consapevole anche per la tutela costante dei requisiti di sicurezza;**

secondo i requisiti descritti nel manuale redatto dalla Provincia di Chieti **“Recupero e manutenzione dei travocchi della costa teatina”**.

4. Con la finalità di coordinare le esigenze di tutela e l'applicazione delle diverse normative edilizie, viene redatto il presente Regolamento, ai sensi del comma 7 art. 1 della L.R. n°13 del 11.09.2009, a supporto di un processo di risignificazione della funzione dei travocchi.
5. Gli obblighi e le richieste di cui al comma 4, art. 1 della L.R. n°13/2009 non si applicano ai trabocchi che esercitano: l'attività tradizionale della pesca dal trabocco, della didattica rivolta alla scuola, di educazione e sensibilizzazione ambientale, promozione dei prodotti tipici e tradizionali della Costa dei Trabocchi.





TITOLO II : LEGISLAZIONE

Art. 3 - NORME SOVRAORDINATE

Il Regolamento dei Travocchi si raccorda senza sostituire nessuna delle legislazioni vigenti che regolano l'attività di pesca-turismo che sono:

- D.P.R. 380/01 s.m.i.. Testo unico dell'edilizia
- L.R. 5 agosto 2004 n°22 "Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all'economia ittica"
- L. 29 febbraio 2006 n° 96 " Disciplina dell'agriturismo",
- D.Lgs 42/04 s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio"
- Ordinanza 03.04.2002 del Ministero della Salute
- DM 37/08 "Regolamento recante riordini delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici"
- L.13/89 "Superamento barriere architettoniche"
- D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale"
- D.Lgs 374/90 "RIORDINAMENTO DEGLI ISTITUTI DOGANALI"

Art. 4 - LEGISLAZIONE REGIONALE E COMUNALE

La normativa regionale a disciplina dei travocchi è la seguente:

L.R. n°93 del 14.12.1994 - "Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa teatina";

L.R. n°99 del 16.09.1997 - "Rifinanziamento della L.R. n°93 del 14.12.1994"

L.R. n°71 del 19.12.2001 - "Rifinanziamento della L.R. n°93 del 14.12.1994"

L.R. n° 6 del 08.02.2005 – "Legge finanziaria regionale 2005" – art. 100

L.R. n°13 del 11.09.2009- "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 71/2001 (Rifinanziamento della L.R. n.93/1994 concernente : Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei





trabucchi della costa teatina)''

L.R. n. 52 del 13.07.1989 – “Norme per l’esercizio dei poteri di controllo dell’attività urbanistica, sanzioni amministrative e delega alle provincie delle relative funzioni”

Piano Demaniale Marittimo Comunale





TITOLO III : TIPOLOGIA COSTRUTTIVA DEI TRAVOCCHI

Art. 5 - PREMESSE

La storia costruttiva dei travocchi non propone un unico modello ripetuto all'infinito, bensì la capacità del traboccante di utilizzare i materiali prossimi del luogo, per costruire una macchina da pesca.

Certamente era esportata l'idea tecnologica, questa sì ripetuta e meglio precisata con l'avvento della ferrovia, così come i materiali che seppure sempre gli stessi, nell'adattarli alle caratteristiche del luogo hanno determinato travocchi mai identici gli uni agli altri.

Ogni travocco, esprimeva una genialità illuminista, seppure senza manuali a riferimento, una architettura di utilità fatta osservando il luogo, le profondità marine, le correnti prevalenti, gli scogli su cui fissare i pali, una sorta di genius loci che nessun regolamento può e deve ingessare.

La tutela è volta alla conservazione della iconografia più prossima al nostro tempo, cioè quella del dopoguerra fino ai nostri giorni, con l'indicazione dei materiali e della loro composizione tecnologica, ponendo altri requisiti quali i luoghi, le dimensioni, gli usi, nelle more delle NTA del PDCM, in attesa di una organica e specifica regolamentazione.

Art. 6 - INVARIANTI TECNOLOGICHE


Sono individuate tre macrostrutture e per ognuna di esse si prescrivono materiali e nodi:

Passerella

La *Struttura verticale principale* dovrà essere costituita da **binari ferroviari** fondati con il **cemento Portland** negli **scogli**, sulla cui prosecuzione vengono montati i **pali di acacia** con in nodi costituiti da **barre e bulloni in acciaio e dadi in ferro**.

La *Sottostruttura orizzontale*, dovrà essere costituita da travi orizzontali in **abete o pino**





La larghezza del camminamento non può superare il metro e venti.

Il Tavolato dovrà essere costituito da **listoni in abete o pino**

Il Parapetto, dovrà essere alto almeno 1 mt e realizzato con **fili di ferro cotto e/o corde e/o reti da pesca.**

Il Reticolo strutturale esterno dovrà essere costituita da **binari ferroviari** fondati con il **cemento Portland** negli **scogli**, sulla cui prosecuzione vengono montati i **pali di acacia** con in nodi costituiti da **barre e bulloni in acciaio** e **dadi in ferro** e collegati con la passerella, da un sistema di pali orizzontali in **acacia.**

Il Sistema dei tiranti esterno dovrà essere costituito da **binari ferroviari** fondati con il **cemento Portland** negli **scogli** e **tiranti in ferro cotto.**

Il Cannello dovrà essere realizzato in **legno di abete o pino.**

Piano di pesca

La Struttura verticale principale dovrà essere costituita da **binari ferroviari** fondati con il **cemento Portland** negli **scogli**, sulla cui prosecuzione vengono montati i **pali di acacia** con in nodi costituiti da **barre e bulloni in acciaio** e **dadi in ferro.**

Il Castello superiore dovrà essere costituito da **pali di acacia** con in nodi costituiti da **barre e bulloni in acciaio** e **dadi in ferro** e collegati con la Struttura verticale principale.

Il Casotto dovrà essere costruito con struttura e tamponatura in legno di abete o pino, posato a doghe, con porta e piccola finestra dello stesso materiale e non potrà occupare una superficie maggiore di quella indicata nel Piano Demaniale Marittimo Comunale, della superficie totale calpestabile, salvo se storicamente documentabile un ingombro maggiore.

Sistema pescante

Le Antenne dovranno essere costituite accoppiando due o tre pali **in abete** con giunti in ferro filato semplicemente avvolto più volte attorno ai due pali e



successivamente serrato.

I Montanti frontali e posteriori dovranno essere realizzati con pali d'angolo in acacia con infissi degli occhielli in ferro zincato entro i quali infilare il sistema dei tiranti.

Il Sistema dei tiranti di collegamento tra le antenne e i montanti dovranno essere realizzati in **fili di ferro cotto**.

L'Argano dovrà essere realizzato con un palo in abete o pino con barra in legno o tubolare in ferro. Non sono consentiti motori a scoppio o anche elettrici per il movimento dell'argano.

TITOLO IV : DEFINIZIONI

Art. 7 - TERMINOLOGIA

Nella Legislazione Regionale si utilizza il termine "Travocco" ai sensi dell'art. 3 della L.R. n°13 del 11.09.2009,


Art. 8 - INDIVIDUAZIONE DEI TRAVOCCHI

Il numero e la posizione dei travocchi sulla costa dei Comuni di **San Vito Chetino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro**, sono desunti dai Vigenti Piani Demaniali Marittimi Comunali, da testimonianze giurate, dalle Concessioni Demaniali vigenti.

E' prevista la possibilità di richiedere Concessioni Demaniali marittime per la realizzazione dei travocchi, nelle medesime zone in cui, in passato, esistevano travocchi successivamente abbandonati e/o scomparsi.

Le aree in cui è possibile ottenere la concessione per la realizzazione dei travocchi sono indicativamente riportate negli elaborati grafici del PDMC, oppure provenienti dalla localizzazione contenuta nell'atto concessorio se rilasciato dall'Autorità competente.

Nel caso in cui rimangano solo tracce dell'ingombro e consistenza del travocco, si potrà riproporre un progetto di restauro filologico, attraverso una



documentata e comprovata relazione (perizia giurata) sulla localizzazione, consistenza e tipologia.

I travocchi preesistenti dovranno essere ricostruiti o recuperati con le stesse dimensioni e attraverso l'utilizzazione di tecnologie e/o materiali descritti successivamente, fatti salvi i pareri dei vari Enti interessati.

Art. 9 - FUNZIONI CONSENTITE E FUNZIONI OBBLIGATORIE

Oltre alla storica attività della pesca, è consentito l'utilizzo dei travocchi nella visione più ampia di offerta integrata sia al turismo quale la pesca-turismo, sia alla didattica volta alle scuole, sia come centro di educazione ambientale, sia come luogo di conoscenza diretta della loro storia e del territorio circostante come vetrina dei prodotti della pesca, dell'agricoltura, dell'enogastronomia, ecc...

In particolare, fatte salve per le singole attività le specifiche autorizzazioni, per le funzioni relative all'attività della pesca-turismo ai sensi della lett.p), comma 1 dell'art.2 della L.R. 5 agosto 2004 n°22, e dell'art. 12 della L. 29 febbraio 2006 n° 96 "Disciplina dell'agriturismo", essa dovrà essere svolta nel periodo della stagione balneare così come determinata, ogni anno, dalle disposizioni della Capitaneria di Porto competente per territorio, ai sensi della L.R. n°13 del 11.09.2009.

I Comuni, qualora lo ritengano opportuno, possono limitare ulteriormente e definire in appositi protocolli di cui ai commi successivi, in maniera più stringente, il numero di giorni complessivi di esercizio dell'attività di ristorazione ed il numero massimo di persone che il trabocco potrà ospitare.

I concessionari dei travocchi sono obbligati a partecipare, secondo protocolli da sottoscrivere di volta in volta o stagionalmente, alle attività ed alle manifestazioni organizzate, direttamente dai Comuni o per loro tramite, riguardanti la didattica, l'educazione ambientale, e la promozione della conoscenza territoriale.

Tali protocolli riguarderanno, nel dettaglio, le manifestazioni che gli Enti suddetti,



previa concertazione con i concessionari, riterranno opportuno organizzare sui trabocchi o collegate con gli stessi. La partecipazione obbligatoria riguarda la messa a disposizione della struttura, a titolo gratuito per le attività didattiche e di educazione ambientale, con rimborso delle spese vive per le attività di ristorazione connesse.

TITOLO V : PROCEDIMENTI

Art. 10 - DISCIPLINA AUTORIZZATIVA

L'iter amministrativo del rilascio del PdC. , della DIA e del Certificato di Agibilità è posto dalla L.R. n°13 del 11.09.2009, in capo al D.P.R. 380/01 s.m.i. [e art. 21 del D.Lgs. 42/04 nel testo in vigore.](#)

L'iter di cui al precedente comma non si applica ai trabocchi che esercitano: l'attività tradizionale della pesca dal trabocco, della didattica rivolta alla scuola, di educazione e sensibilizzazione ambientale, promozione dei prodotti tipici e tradizionali della Costa dei Trabocchi.

Qualora lo ritengano necessario i Comuni possono all'interno degli appositi protocolli di cui all'art. 9 individuare un apposito iter per i trabocchi di cui al comma precedente.


Al fine di tutelare il senso storico dei trabocchi, ad integrazione dell'iter amministrativo di rilascio del P.D.C., l'Amministrazione potrà avvalersi di specifiche consulenze di esperti in materia, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/04 s.m.i..

Art. 11 - DEFINIZIONE INTERVENTI

1. Ai fini del presente Regolamento con espresso richiamo all'art. 3 del D.P.R. 06.06.2001 n° 380 s.m.i. si intendono per:

- a) "**interventi di manutenzione ordinaria**", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture dei trabocchi, quali ad esempio i tavolati della passerella, del piano pesca, della casetta, i parapetti, i pali delle antenne e delle antennine, la rete da





pesca e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) "**interventi di manutenzione straordinaria**", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali del travocco, quali ad esempio i binari, i pali della passerella e del piano di pesca, la struttura della casetta, sempre che non alterino la sagoma della casetta volumi e la superficie della passerella e del piano pesca e non siano preordinate alla modifica della destinazione d'uso;

c) "**interventi di restauro e di risanamento conservativo**", gli interventi edilizi rivolti a conservare il travocco e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano la modifica della destinazione d'uso compatibile con la L.R. n°13 del 11.09.2009. Tali interventi comprendono il miglioramento sismico, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi del travocco, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei del travocco;

d) "**interventi di ristrutturazione edilizia**", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi del travocco, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e *ricostruzione con la stessa sagoma di quello preesistente*, fatte salve le sole innovazioni necessarie per il miglioramento della struttura alla normativa antisismica.

e) "**interventi di ricostruzione**", quelli non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti e che permettono la ricostruzione di travocchi ai sensi della L.R. n°93 del 14.12.1994 s.m.i..



Art. 12 - ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA

Non sono soggette ad atto autorizzativo ma alla sola preventiva comunicazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive ed all'Amministrazione Comunale competente del proprietario o avente titolo, da cui si evinca la data di effettivo inizio delle opere, gli interventi di manutenzione ordinaria come definite dall'art. 8 del presente regolamento;

Art. 13 - INTERVENTI ESEGUIBILI CON DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ (D.I.A.)

Sono eseguibili con Denuncia di Inizio di Attività, ai sensi dell'artt. 22 e 23 del D.P.R. 06.06.2001 n° 380 s.m.i. da inoltrare allo Sportello Unico delle Attività Produttive , che dovrà acquisire il prescritto parere dell'Amministrazione Comunale competente, almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, i seguenti interventi:

- a) interventi di **manutenzione straordinaria**
- b) interventi di **interventi di restauro e di risanamento conservativo**
- c) **varianti a permessi di costruire** che non modificano la destinazione d'uso, non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel Permesso di Costruire;


La procedura D.I.A può essere applicata soltanto nel caso di rispetto integrale del presente regolamento, in particolare per il miglioramento sismico si dovrà allegare alla Denuncia di Inizio di Attività l'attestato di deposito ai sensi della L.R. 138/96 al Servizio Attività Tecniche Territoriali della provincia di Chieti.

Art. 14 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Il procedimento per il rilascio del Permesso di Costruire è quello previsto dall'Art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 .

Art. 15 - PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA

1. Qualora i Comuni lo ritengano opportuno, la richiesta di Permesso di Costruire in Sanatoria ~~ai sensi dell'articolo 36 del D.P.R. n° 380/2001 e degli~~



artt. ~~36 e 38~~, ove ricorrano le condizioni di legge, può essere inoltrata allo Sportello Unico delle Attività Produttive, secondo le procedure di cui agli articoli precedenti.

2. Alla richiesta debbono essere allegati, oltre alla documentazione ed agli elaborati di progetto:
 - a) relazione descrittiva dell'intervento, con riferimento alla sua conformità agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati ed al non contrasto con quelli adottati, sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della richiesta;
 - b) elaborati grafici nei quali siano evidenziate con distinta grafia le opere preesistenti regolarmente eseguite e le opere eseguite in difformità;
 - c) adeguata documentazione fotografica;
 - d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale sia esplicitamente denunciata la data di avvenuta esecuzione delle opere in difformità, per le quali si richiede la sanatoria.

Art. 16 - INTERVENTI EDILIZI AVENTI AD OGGETTO BENI AMBIENTALI

1. Per i travocchi, vanno osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 41/2004 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137"*;
2. Di conseguenza, alle domande di Nulla-Osta di competenza dello S.R.A. – Sportello Regionale Ambientale Direzione Territorio Servizio Aree Protette BB.AA. e VIA, o dell'Ente sub-delegato, ai sensi della del D.Lgs 42/04 s.m.i., va allegata in triplice copia, anche la seguente documentazione:
 - a) Relazione tecnica, a firma di un Tecnico abilitato, illustrante quanto segue:
 - la compatibilità dell'intervento da eseguire con gli usi del Piano Regionale Paesistico indicandone l'ambito, la categoria e l'articolo di riferimento;
 - la descrizione dell'aspetto fisico e morfologico dell'area dell'intervento con particolare riferimento al vincolo vigente sia per l'aspetto naturale e



- paesaggistico, sia per l'aspetto antropico;
- la descrizione in dettaglio dell'intervento in relazione all'area interessata;
 - dichiarazione di conformità agli strumenti urbanistici;
 - dichiarazione asseverata del vincolo vigente;
 - i materiali che saranno utilizzati.;
- b) Documentazione fotografica a colori, a firma di un Tecnico abilitato, della zona e/o del fabbricato interessato dall'intervento;
- c) Elaborato grafico progettuale firmato dal progettista e dal proprietario, contenente:
- piante-prospetti-sezioni dello stato attuale e dello stato futuro completo di riferimenti catastali;
 - I.G.M. (Scala 1:25.000) con evidenziata in rosso (freccia o punto) la zona interessata dall'intervento edilizio;
 - Stralcio del PDMC con l'esatta indicazione del tipo di zona su cui ricade l'intervento e l'ubicazione del travocco sull'area;
 - Stralcio del Piano Territoriale Paesistico con riportata l'ubicazione dell'intervento all'interno della zona interessata;
- d) Norme tecniche di attuazione del PDMC previste per la zona interessata;
- e) Notizie ed atti attinenti l'esistenza di eventuali richieste di condono edilizio;
- f) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, in originale, in cui sia riportata la data di inizio e fine lavori (Sanatorie);
- g) Eventuale parere espresso dalla Regione Abruzzo e/o dal Comune in ordine a precedenti atti riguardanti il travocco corredato con il progetto autorizzato.

Art. 17 - COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI

1. Il titolare di Permesso di Costruire deve comunicare allo Sportello Unico delle Attività Produttive ed all'Amministrazione Comunale competente la data prevista di inizio dei lavori, il nominativo del Direttore dei Lavori, e il nominativo della ditta appaltatrice. La comunicazione deve essere sottoscritta anche dal Direttore dei Lavori, per accettazione della nomina.
2. Il titolare del Permesso di Costruire è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione della figura del Direttore dei Lavori e/o della ditta appaltatrice dei lavori.





Art. 18 - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI

1. Il I lavori devono essere ultimati entro il termine previsto dal Permesso di Costruire o Denuncia Inizio Attività. La comunicazione di ultimazione lavori deve essere inoltrata dal titolare dell'atto allo Sportello Unico delle Attività Produttive entro 30 giorni dalla data effettiva di ultimazione dei lavori.
2. La mancata comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari € 500,00.

Art.19 - DIFFORMITA' EDILIZIE


1. Ai sensi di quanto disposto all'art. 32 – comma 1 – del D.P.R. n. 380/2001 e dalla L.R. n.52/1989 la totale difformità ricorre esclusivamente quando si verifica, comunque, una o più delle seguenti condizioni:

- a) mutamento della destinazione d'uso;
- b) aumento superiore al 25 % della superficie di inviluppo (Si) da valutare in relazione al progetto approvato;
- c) modifiche sostanziali della localizzazione del travocco sullo specchio d'acqua di pertinenza;
- d) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.

Art.20 - VARIANTI EDILIZIE

Le varianti a permessi di costruire, che non modifichino la destinazione d'uso, non alterano la sagoma e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire, sono realizzabili anche mediante denuncia di inizio attività. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere



presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, secondo quanto disposto al 2° comma dell'art. 22 del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i..


Art. 21 - CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

1. Il certificato di agibilità stagionale, attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, del travocco e degli impianti installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente e il presente regolamento;
2. Il certificato di agibilità deve essere richiesto dal soggetto titolare del Permesso di Costruire o il soggetto che ha presentato la Denuncia di Inizio Attività al SUAP quando il travocco è a destinazione di ristorazione pesca-turismo;
3. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro e la sospensione dell'attività;
3. Il certificato di agibilità non è richiesto per i travocchi che non esercitano l'attività di pesca-turismo (ristorazione).

Art 22 - PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori, il soggetto titolare del Permesso di Costruire o della Denuncia di inizio attività, é tenuto a presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive la domanda di rilascio del certificato di agibilità, con le procedure del D.P.R. 380/01 s.m.i., corredata della seguente documentazione:

- a) Domanda sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità
- b) ricevuta di avvenuto accatastamento del travocco;
- c) Dichiarazione, sottoscritta dal concessionario e dal tecnico incaricato della Direzione Lavori, di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato;
- d) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati nel travocco alle prescrizioni di cui alla Legge 37/08,



ovvero la certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del D.P.R. 380/01 s.m.i.;

- e) certificato di collaudo statico depositato al Servizio Attività Tecniche Territoriali della provincia di Chieti (ex Genio Civile) ai sensi dell'art.7 della L.R. 138/96, attestante la conformità nelle zone sismiche, delle opere di miglioramento eseguite ai sensi dell'art. 8.4.2 del DM. 14.01.2008;
- f) dichiarazione del tecnico del numero massimo di persone che possono sostare contemporaneamente sul travocco con allegato il piano della manutenzione del travocco secondo il manuale promosso dalla Provincia di Chieti "Recupero e manutenzione dei travocchi della costa teatina";
- g) dichiarazione del soggetto richiedente di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche ai sensi della L.13/89 di cui si applica la norma della "visitabilità condizionata" di cui all'art. 5, punto 5.7 del D.M. n°236/89;
- h) dichiarazione del soggetto richiedente, di conformità alle disposizioni del Piano Demaniale Marittimo Comunale, ove vigente, per gli articoli interessanti i travocchi. Oppure dichiarazione del soggetto richiedente di conformità della struttura all'ultimo PdC rilasciato;
- i) Schema grafico, relazione tecnica e dichiarazione del soggetto richiedente, di conformità dei locali alle prescrizioni dell'ordinanza 03.04.2002 del Ministero della Salute, con allegata Certificazione del Servizio Sanitario Competente. È permessa la deroga dall'altezza minima dei locali di preparazione;
- j) Schema descrittivo lo smaltimento dei rifiuti solidi, dei liquami e reflui da operazioni di lavaggio e pulizia, ai sensi del D.Lgs 152/2006;

Art. 23 - RINNOVO ANNUALE AGIBILITÀ

Il titolare dell'attività dovrà provvedere a presentare ogni anno allo Sportello Unico delle Attività Produttive attestazione di un tecnico abilitato riguardo alla permanenza dei requisiti contenuti nel precedente certificato di agibilità e alla



dichiarazione di verifica del piano di manutenzione.

Le eventuali modifiche dovranno essere Autorizzate o Comunicate nel rispetto delle procedure descritte dal Titolo III del presente Regolamento.

Art. 24 - DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ

Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un travocco ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

